

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAMPARADA CORREZZANA LESMO"- ODV

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE CAMPARADA CORREZZANA LESMO (abbreviato AVPC C.C.L.)" Associazione di Volontariato (o ODV)" di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa.
3. La durata dell'Associazione è illimitata.
4. L'Associazione ha sede in CAMPARADA (MB) in Via Colombo Gabriele 1/C.
5. Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sessioni staccate anche in altre località della regione Lombardia.

Art. 2 Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare opera nel settore tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell'ambiente, con particolare riferimento alle attività di protezione civile per il perseguimento, in via esclusiva, di scopi di solidarietà sociale che si concretizzano nelle attività indicate nel successivo Art. 3.

Art. 3 Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225, e successive modificazioni (c. 1, art. 5 del d.lgs. 117/2017)
2. L'Associazione, in conformità all'atto costitutivo e agli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità di volontariato di protezione civile attraverso prestazioni volontarie e gratuite con opere di soccorso, di assistenza con impiego di servizi e attrezzature tecnicamente qualificati ed in particolare;
3. Soccorso ed assistenza a popolazioni colte da calamità e catastrofi;
4. Promozioni di iniziative per la formazione e per la prevenzione sanitaria di protezione civile
5. Sensibilizzazione e diffusione della cultura di protezione civile, della solidarietà, della collaborazione e del senso comunitario;
6. Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti;
7. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle precedentemente indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
8. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 Aderenti all'Associazione

1. Sono aderenti all'Associazione i maggiorenni che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione (ordinari);
2. Il Consiglio Direttivo può accogliere anche l'adesione di "sostenitori" che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "aderenti onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione;
3. Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche nella misura consigliata di un solo rappresentante designato con apposito atto dall'Ente o dall'Istituzione interessata;
4. Ciascun aderente ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione;
5. Il numero degli aderenti è illimitato;
6. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri;
7. Criteri di massima di ammissione ed esclusione degli aderenti:
 - a. Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;
 - b. L'ammissione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione dell'istanza, deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'Associazione;
 - c. Gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione per:
 - I. Dimissioni volontarie;
 - II. Sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
 - III. Per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
 - IV. Per decesso;
 - V. Per comportamento contrastante gli scopi statuari;
 - VI. Per persistente violazione degli scopi statuari.
 - d. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E' ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che decidono sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 5 Diritti e doveri degli aderenti

1. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Deve essere versato preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.
2. Gli aderenti hanno il diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

3. Gli aderenti sono obbligati:

- 
- a. A osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
 - b. A versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea;
 - c. A svolgere le attività preventivamente concordate;
 - d. A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure da beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale dell'Associazione.

Art. 6 Patrimonio – Entrate

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - a. Beni mobili ed immobili che diverranno di sua proprietà;
 - b. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - c. Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.
2. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a. Contributi degli aderenti per le spese dell'Associazione;
 - b. Contributi di privati;
 - c. Contributi dello Stato, di Enti di istituzioni pubbliche;
 - d. Contributi di organismi internazionali;
 - e. Donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
 - f. Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo;
 - h. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - i. Fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante l'offerta di beni di modico valore;
 - j. Ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.
3. I fondi sono depositati presso gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma ~~congiunta~~ del Presidente o del Segretario (o dal Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo specifica deliberazione).

Art. 7 Organi sociali dell'Associazione

Organi sociali dell'Associazione sono:

- . l'Assemblea degli aderenti;
- . il Consiglio Direttivo;
- . il Presidente.

Può essere costituito il seguente collegio di controllo e garanzia:

- . il Collegio dei Garanti;

Art. 8 Assemblea degli aderenti

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata per:
 - a. Approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - b. L'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
 - c. L'esame delle questioni sollevate dai richiedenti i proposte dal Consiglio Direttivo.
6. Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:
 - a. Eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - b. Eleggere i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
 - c. Approvare l'indirizzo e il programma del Consiglio Direttivo;
 - d. Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
 - e. Fissare l'ammontare del contributo per l'esercizio annuale o altri contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione, senza per questo instaurare un rapporto di partecipazione patrimoniale.
7. Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.
8. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

9. L'Avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 15 giorni prima della data stabilita ed è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.
10. L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia con quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.
11. In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio o con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può avere luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
12. ~~Per~~ le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.

Art. 9 Il Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea degli aderenti alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti. Il numero dei componenti deve essere espressamente indicato della misura di 3-5-7-9 unità, secondo le esigenze dell'Associazione, comunque in numero in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Il Consiglio Direttivo alla sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più vice presidenti).
6. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con voto consultivo.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
8. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
9. Compete al Consiglio Direttivo:

- 
- a. Compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - b. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - c. Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo all'anno interessato;
 - d. Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - e. Eleggere il Presidente ed un Vice Presidente (o più vice presidenti);
 - f. Nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo, oppure anche tra i non aderenti;
 - g. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - h. Deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - i. Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
 - j. Assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste nel bilancio;
 - k. Istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto al voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo.

Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o a un Comitato Esecutivo l'Ordinaria Amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 10 Presidente

- 1. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- 2. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
- 3. Ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
- 4. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo;
- 5. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi e tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente sostituisce quella del Presidente assente per impedimento.

Art 11 Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti scelti anche tra i non aderenti;
2. Il Collegio dei Garanti:
 - a. Ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - b. Giudica *ex bono et equo* senza formalità di procedure e il suo giudizio è inappellabile.

Art. 12 Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Associazione. Esse hanno la durata di anni 3 e possono essere riconfermate.

Art. 13 Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, conformemente con quanto stabilito dal Codice Civile e dalle disposizioni vigenti in materia.
2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le spese suddivise per capitoli e voci analitiche.
3. Il bilancio deve coincidere preferibilmente con l'anno solare.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
5. Gli avanzi di gestione residuanti dall'attività annuale possono essere impiegati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 14 Modifiche allo Statuto – Scioglimento dell'Associazione

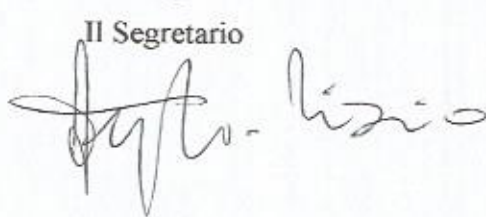
1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione

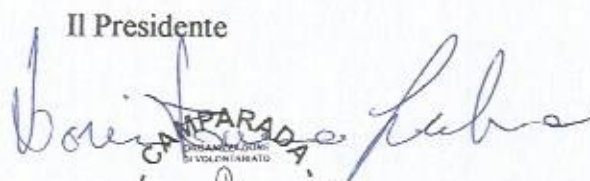
Art. 15 Norme di rinvio

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 16 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo degli avvisi esposto nella sede sociale. Gli aderenti possono richiedere copia personale.


Il Segretario


Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Monza e Brianza
Ufficio Territoriale di Vimercate
Registrato addi al 05 AGO. 2022
N° 1570 Serie 3
Versati €

Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
IL FUNZIONARIO
Pietro Malaspina

